



**COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO**  
Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29/04/2025**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
FRANCESETTI ALESSANDRO	X	
DAMIOLA VALENTINA	X	
MENOLFI FABRIZIO	X	
DAMIOLI MAFFEO	X	
RICHINI ANDREA	X	
DAMIOLI DANIELA	X	
TROLETTI ETTORE	X	
GELFI FRANCESCO	X	
BALLARDINI CIRILLO		X
TROLETTI MARCO	X	
COSSETTI STEFANIA	X	
Totale	<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto **IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Elisabetta Maggioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **IL SINDACO** arch. Alessandro Francesetti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

---

Prende la parola il Sindaco che illustra l'argomento e passa la parola al Vicesindaco Damiola Valentina: spiega come si compone la tassa dei rifiuti, una parte fissa e una parte variabile, entra nel dettaglio con riferimento all'annualità 2025 specificando che c'è una riduzione della parte fissa e un aumento della parte variabile ma le tariffe non verranno aumentate, grazie soprattutto al lavoro dell'ufficio tributi si è riusciti a contenere la tassa rifiuti adeguando le metrature di coloro che hanno svolto lavori e aumentato le metrature. Successivamente, constatato che sul punto non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 1 - comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 - comma 654, della succitata Legge n. 147/2013 in relazione alla tassa sui rifiuti prevede: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1 - comma 660 della Legge n. 147/2013 prevede: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;
- l'art. 1 - comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC): istituzione e disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 20/05/2015, n. 17 del 30/05/2016, n. 7 del 29/03/2019, n. 31 del 08/11/2021, n. 9 del 01/06/2022 e n. 10 del 02/05/2023;

RILEVATO che il Comune di Civate Camuno, con la suddetta deliberazione n. 10/2023, ha modificato il Regolamento Tari recependo la direttiva ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICHIAMATO l'art. 1 - comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *"Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";*
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, con la quale l'Autorità ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del P.E.F. Tari 2022- 2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.;*
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 - Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";*

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"* mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata *Delibera n. 363/2021"*;

VISTA, altresì, la determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

PRESO ATTO che l'art. 1 - comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 – comma 27 - lett. b) della Legge n. 208/2015, prevede: *“A partire dal 2018 nella determinazione di costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 11 del 01/06/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025;
- la propria deliberazione n. 10 del 01/06/2022 con la quale si è preso atto della deliberazione di G.M. n. 49 dell'11/05/2022 avente ad oggetto: *“Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti al 1° gennaio 2023”*;
- la propria deliberazione n. 9 del 02/05/2023 con la quale è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif”;
- la propria deliberazione n. 8 del 02/05/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) TARI per il periodo regolatorio 2024/2025, elaborato in base alle regole del MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 e sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2024;

VISTO l'art. 3 - comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche;
- l'adozione di un *“metodo normalizzato”* al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che recita: *“il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

PRESO ATTO che i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa rispettano i limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Civate Camuno e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per l'anno 2025 di € 392.711,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari ad € 255.287,00 e parte fissa pari ad € 137.424,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025

è pari ad € 390.755,00, di cui parte fissa € 135.468,00 al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 e parte variabile € 255.287,00;

RITENUTO di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2025 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 15 – comma 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC): istituzione e disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) che recita: *“Il conferimento dei rifiuti inerti ed ingombranti presso il Centro di raccolta di Via Caduti sul lavoro è gratuito fino ad una soglia di 150 Kg. annui per utenza della tassa rifiuti. Sulla quota eccedente tale soglia verrà applicato quanto definito in sede di approvazione delle tariffe tari e la richiesta di riversamento avverrà con avviso di conguaglio trasmesso dall'ufficio tributi l'anno successivo”*;

VISTI i costi relativi al nolo dei cassoni ed ai viaggi per la raccolta degli ingombranti e degli inerti ed i prezzi per lo smaltimento di detti rifiuti comunicati da Valle Camonica Servizi Srl per l'anno 2025;

RITENUTO di determinare la spesa da addebitare, in base al solo importo dello smaltimento rifiuto, per i conferimenti di rifiuto ingombrante e inerte eccedente la soglia di gratuità, rispettivamente in € 0,326 al Kg ed € 0,031 al Kg;

RITENUTO, altresì:

- di ripartire la quota fissa e variabile per il 43% a carico delle utenze domestiche e per il 57% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2025 come di seguito indicate:  
scadenza 1<sup>a</sup> rata TARI 2025: 30/09/2025 - scadenza 2<sup>a</sup> rata TARI 2025: 31/03/2026;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;*

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21/10/2024 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01/01/2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- □□1,□, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- □□2,□, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 di avvio per il procedimento e disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici in condizioni economica sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, ha stabilito a decorrere dal 1 gennaio 2025 l'istituzione della componente perequativa □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del suddetto Bonus, quantificata inizialmente in € 6,00/utenza;

ATTESO CHE le componenti perequative di cui sopra □□1,□, □□2,□, □□3,□, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

*RICHIAMATO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";*

VISTA la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Economico Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1, dell'art. 147 bis - comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5 – comma 1 e 6 – comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025 per le utenze domestiche e non domestiche, come riportate nell'allegato denominato: " Tariffe tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2025 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2025;
- 3) di stabilire il costo al chilogrammo di smaltimento del rifiuto inerte e ingombrante eccedente il limite gratuito di 150 Kg annui stabilito dal Regolamento di comunale per la gestione dei rifiuti urbani come di seguito indicato: Rifiuto inerte € 0,031 al Kg. - Rifiuto ingombrante € 0,326 al Kg.;
- 4) di ripartire la quota fissa e variabile per il 43% a carico delle utenze domestiche e per il 57% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- 5) di stabilire le scadenze con periodicità di riscossione semestrale per il pagamento della TARI valide per l'anno 2025 come segue:  
- scadenza 1^ rata TARI 2025: 30/09/2025 - scadenza 2^ rata TARI 2025: 31/03/2026;

- 6) di dare atto che le tariffe TARI 2025 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2025;
- 7) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 8) di dare atto che per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
  - 0,10 euro/utenza per la componente □□1,□ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - 1,50 euro/utenza per la componente □□2,□ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
  - 6,00 euro/utenza per la componete □□3,□ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "Bonus sociale rifiuti, fatto salvo eventuale rinvio dell'applicazione all'anno 2026 da parte di ARERA;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 10) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di adottare in tempi celeri gli atti conseguenti alla approvazione della presente deliberazione ed in particolare provvedere alla sottoscrizione dello atto costitutivo e dello statuto

**CON VOTI** favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

arch. Alessandro Francesetti

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Elisabetta Maggioni

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*